



COMUNE DI PAVIA

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CELEBRAZIONE DEI
MATRIMONI E LA COSTITUZIONE
DELLE UNIONI CIVILI TRA
PERSONE DELLO STESSO SESSO**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49/10 del 25/11/2010

IN VIGORE DAL 1/1/2011

(ultima revisione Delibera di CC n 7 del 13 Marzo 2017)

I N D I C E

- Art. 1 Oggetto e finalità del regolamento
- Art. 2 Funzioni
- Art. 3 Deleghe
- Art. 4 Luogo della celebrazione e della costituzione
- Art. 5 Richiesta della celebrazione e della costituzione
- Art. 6 Giornate ed orario di celebrazione e della costituzione
- Art. 7 Organizzazione del servizio
- Art. 8 Allestimento della sala e/o degli atri
- Art. 9 Prescrizioni per l'utilizzo
- Art. 10 Matrimonio/[unione civile](#) con l'ausilio di un interprete
- Art. 11 Matrimonio/[unione civile](#) per delega
- Art. 12 Formalità preliminari alla celebrazione
- Art. 13 Costo del servizio
- Art. 14 Disposizioni finali
- Art. 15 Entrata in vigore

Art. 1 OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina le modalità di organizzazione del servizio comunale incaricato delle attività connesse alla celebrazione del matrimonio e alla costituzione delle unioni civili sul territorio del Comune, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità di quanto previsto dagli articoli 106 e seguenti del codice civile e dalla legge 20 maggio 2016 n. 76.

La celebrazione del matrimonio e la costituzione dell'unione civile sono attività istituzionali garantite ai cittadini così come previsto dal Codice Civile, dal vigente Regolamento di Stato Civile (D.P.R. 3.11.2000, n. 396) e dalla legge 20 maggio 2016 n. 76.

Esse hanno luogo nel giorno indicato dalle parti e si svolgono nell'Oratorio dei SS. Quirico e Giulitta, posto in fregio al Palazzo Mezzabarba o in altra stanza a ciò adibita, all'interno dell'orario di servizio al momento in vigore.

Art. 2 FUNZIONI

Per la celebrazione dei matrimoni e la costituzione delle unioni civili il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile ai dipendenti a tempo indeterminato o al Segretario Comunale.

Possono celebrare i matrimoni e costituire le unioni civili anche Assessori, Consiglieri Comunali o cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale a ciò abilitati per legge ed appositamente delegati dal Sindaco. Trattasi, in questo ultimo caso, di ipotesi residuali, destinate a soddisfare particolari ed eccezionali esigenze che vanno, di volta in volta, autorizzate dal Sindaco sulla base di richieste adeguatamente motivate presentate dai richiedenti.

L'Ufficiale di Stato Civile, nel celebrare il matrimonio e nel costituire l'unione civile, deve indossare la fascia tricolore come previsto dall'art. 70 del D.P.R. 3/11/2000 n. 396.

E' fatto divieto all'Ufficiale di Stato Civile ostentare, sotto qualsiasi forma, simboli politici e/o religiosi.

Art. 3 DELEGHE

La celebrazione richiesta da altro Ufficiale di Stato Civile non rientra nella previsione di cui all'art. 1.

Tra le motivazioni di necessità o convenienza per far luogo, ai sensi dell'art. 109 del codice civile, alla richiesta di celebrazione in altro Comune non rientrano i diversi orari in cui altri Comuni consentono la celebrazione dei matrimoni e la costituzione di unioni civili.

Art. 4

LUOGO DELLA CELEBRAZIONE E DELLA COSTITUZIONE

Il matrimonio e l'unione civile **possono aver luogo** pubblicamente, alla presenza di due testimoni maggiorenni, muniti di idoneo documento di identità in corso di validità, su domanda degli interessati, oltre che nella Sala dell'Oratorio dei SS. Quirico e Giulitta, nella Sala Consiliare di Palazzo Mezzabarba, che per queste occasioni assumono la denominazione "Casa Comunale".

La celebrazione fuori dalla casa comunale e dai luoghi autorizzati può avvenire solo nei casi previsti dall'art. 110 del Codice Civile. In questi casi è applicata la gratuità della tariffa.

Art. 5

RICHIESTA DELLA CELEBRAZIONE E DELLA COSTITUZIONE

La richiesta di celebrazione di matrimonio e della costituzione dell'unione civile **vanno presentate** all'ufficio di Stato Civile compilando apposita domanda sottoscritta da entrambi i **richiedenti** che dovrà contenere le loro generalità, la data, l'ora dell'evento e la scelta del regime patrimoniale.

La richiesta dovrà obbligatoriamente allegare certificazione attestante l'avvenuto pagamento delle relative spese, come indicato nel facsimile allegato "B" al fine di impartire le necessarie disposizioni per garantire che i servizi richiesti siano regolarmente prestati.

La celebrazione del matrimonio e la costituzione dell'unione civile **devono** essere precedute **dagli atti preliminari**, come previsto dall'art. 50 e segg. del D.P.R. 396 del 03-11-2000 e dall'art. 1 del D.P.C.M. 23/7/2016 n. 144. Qualora **questi non fossero compiuti** nei termini e nei modi stabiliti dalla legge, non si potrà procedere alla celebrazione/costituzione e la prenotazione del matrimonio e dell'unione civile si considererà come non avvenuta.

Art. 6

GIORNATE ED ORARIO DI CELEBRAZIONE E DELLA COSTITUZIONE

Il matrimonio e l'unione civile **possono aver luogo**, in via ordinaria, dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30 e comunque subordinati alla disponibilità del Sindaco o del Suo delegato alla celebrazione e della sala, compatibilmente con le esigenze istituzionali, in base alla scelta dei **richiedenti**.

Le celebrazioni sono comunque tassativamente sospese durante le seguenti festività e giornate:

- 1 e 6 Gennaio
- La domenica di Pasqua e il giorno successivo (Lunedì dell'Angelo)
- 25 Aprile
- 1° Maggio
- 2 Giugno
- 15 Agosto
- 1° Novembre
- 8 dicembre

- 9 dicembre (festa del Patrono)
- 25, 26 e 31 Dicembre.

Art. 7 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

L'Ufficio Comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni e alla costituzione delle unioni civili è l'Ufficio di Stato Civile.

La visita della sala dell'Oratorio dei SS. Quirico e Giulitta, destinata alla celebrazione del matrimonio e alla costituzione dell'unione civile potrà essere effettuata da parte dei richiedenti previo appuntamento al fine di scongiurare eventuali coincidenze con altre attività già pianificate facenti parte del programma amministrativo.

La richiesta relativa all'uso di sala diversa da quella dell'Oratorio dei SS. Quirico e Giulitta deve essere inoltrata almeno (60) sessanta giorni prima della data del matrimonio o dell'unione civile all'Ufficio di Stato Civile da parte di uno dei due richiedenti, unitamente all'esibizione delle ricevute dell'avvenuto pagamento della tariffa prevista.

L'Ufficio di Stato Civile entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione della domanda, accorderà l'autorizzazione per l'utilizzo della sala, ovvero comunicherà nel modo o nella forma ritenuta più rapida le ragioni del mancato accoglimento dell'istanza.

La prenotazione della sala, per la celebrazione del matrimonio o la costituzione dell'unione civile non sarà tuttavia effettiva fino a quando i richiedenti non faranno pervenire la ricevuta di avvenuto pagamento all'Ufficio di Stato Civile.

Il pagamento dovrà avvenire secondo le modalità che saranno indicate dall'Ufficio competente con causale "celebrazione matrimonio/costituzione unione civile" presso sala ...".

L'Ufficio di Stato Civile impartirà, in coordinamento con gli altri Uffici Comunali, le disposizioni necessarie a garantire che i servizi richiesti siano regolarmente prestati.

Art. 8 ALLESTIMENTO DELLA SALA

I richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire la sala con ulteriori addobbi che, al termine della cerimonia, dovranno essere tempestivamente e integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti.

La sala dovrà quindi essere restituita nelle medesime condizioni in cui è stata concessa per la celebrazione.

Il Comune di Pavia si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli addobbi temporanei disposti dai richiedenti e degli oggetti abbandonati all'interno della sala stessa.

Art. 9
PRESCRIZIONI PER L'UTILIZZO

E' fatto divieto il lancio di riso, coriandoli, confetti ed altro materiale all'interno della sala utilizzata per la cerimonia e nelle sue immediate adiacenze.

Qualora venga trasgredita tale disposizione, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto richiedente la somma a titolo di contributo per le spese di pulizia aggiuntive.

Nel caso si verificano danneggiamenti alle strutture concesse per la celebrazione del matrimonio o la costituzione dell'unione civile, l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto come indicato nel precedente comma.

Art. 10
MATRIMONIO/UNIONE CIVILE CON L'AUSILIO DI UN INTERPRETE

Nel caso i richiedenti, i testimoni o solo uno di essi siano cittadini stranieri, devono dimostrare all'ufficiale dello stato civile, prima della celebrazione del matrimonio o della costituzione dell'unione civile, di comprendere la lingua italiana. Qualora dimostrassero di non intendere la lingua italiana, dovranno avvalersi di un interprete così come previsto dall'art. 13 e 66 del D.P.R. 396/2000, al reperimento del quale dovranno provvedere i richiedenti stessi. In ogni caso il costo della prestazione rimane a carico dei richiedenti.

L'interprete individuato dovrà presentarsi all'ufficiale di stato civile almeno 7 (sette) giorni prima della celebrazione del matrimonio o della costituzione dell'unione civile, munito di un documento in corso di validità, per comunicare la propria disponibilità ad assumere l'incarico e sottoscrivere apposito verbale di nomina comprensivo di giuramento.

Art. 11
MATRIMONIO/UNIONE CIVILE PER DELEGA

Nel caso il matrimonio o la costituzione dell'unione civile avvenga per delega di altro Comune, le parti dovranno inoltrare preventiva richiesta di disponibilità alla celebrazione/costituzione con le medesime modalità indicate negli articoli 5 e segg. con anticipo di almeno 60 giorni.

Il matrimonio/unione civile potranno avere luogo nel rispetto dei vincoli stabiliti dal presente regolamento.

Per il matrimonio/costituzione dell'unione civile per delega le parti dovranno produrre almeno 7 giorni prima della data di celebrazione/costituzione, salvo diverso accordo con l'ufficiale di stato civile, la seguente documentazione:

- delega del comune richiedente;
- fotocopia dei documenti di identità delle parti;
- fotocopia dei documenti di identità dei testimoni;
- conferma del regime patrimoniale già a suo tempo sottoscritto con apposito modulo predisposto dall'ufficio.

Art. 12

FORMALITA' PRELIMINARI ALLA CELEBRAZIONE/COSTITUZIONE

Nel giorno previsto per la celebrazione/[costituzione](#), per il regolare svolgimento della stessa, dovranno essere presenti, oltre [alle parti](#), due testimoni maggiorenni, anche parenti, muniti di documento di identità in corso di validità.

Almeno 7 giorni prima della data prevista per la celebrazione/[costituzione](#) i [richiedenti](#) dovranno consegnare all'Ufficio di stato civile la fotocopia del documento di identità in corso di validità dei testimoni.

In caso di variazione dei testimoni e/o dell'interprete per motivi di urgenza o della scelta del regime patrimoniale, [i richiedenti](#) devono comunicare la variazione tassativamente entro le ore 12 del giorno precedente il matrimonio/[l'unione civile](#).

Art. 13

COSTO DEL SERVIZIO

Le tariffe sono determinate ed aggiornate annualmente dalla Giunta Comunale tenendo conto del costo dei servizi offerti per la celebrazione (consumi per l'utilizzo della sala: riscaldamento, energia elettrica, pulizia, ecc).

Le tariffe aggiornate sono pubblicate sul sito del Comune di Pavia nell'area "servizi al cittadino e all'impresa/stato-civile-cimiteri".

L'importo della tariffa sarà diversificato a seconda della residenza o meno nel Comune di Pavia di almeno uno dei richiedenti, della sede scelta per la celebrazione (Oratorio dei SS. Quirico e Giulitta o Sala Consiliare) e a seconda del giorno e orario della celebrazione (feriali/festivi/in ore straordinarie rispetto al normale orario di servizio)

Qualora i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte, per causa imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale o parziale delle somme corrisposte, in relazione ai servizi non prestati.

Nessun rimborso competerà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia ascrivibile alle parti richiedenti.

Ai fini dell'applicazione delle tariffe del servizio sono equiparati ai residenti coloro i quali sono già stati residenti nel Comune di Pavia negli ultimi due anni antecedenti la data della richiesta.

Art. 14

DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia e più precisamente:

- Codice Civile
- D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 [modificato dal D. Lgs. n. 5 del 19/1/2017](#);
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Statuto Comunale;
- [legge 20/5/2016 n. 76](#);
- [D.P.C.M. 23/7/2016 n. 144](#).

Art. 15
ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento è in vigore dal 1° gennaio 2011.

Da tale data si intendono abrogate tutte le disposizioni con esso contrastanti.

Ogni modifica apportata al presente regolamento entra in vigore decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Testo Unico degli Enti Locali D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..